

## **Responsabilità del consiglio di amministrazione della società anonima – Prima parte**

In Svizzera negli ultimi anni è aumentato il numero di cause contro consigli di amministrazione di società anonime (società per azioni), quotate o no in borsa (vedi, per esempio, le cause contro gli amministratori delle fallite *Biber* e *Swissair*). Vale la pena ricordare alcuni principi fondamentali della nomina e dei diritti e doveri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione della società anonima del diritto svizzero si compone di uno o più membri. Non sono eleggibili persone giuridiche o società commerciali, ma solo persone fisiche. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea generale degli azionisti, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo della società.

Gli amministratori sono eletti per un periodo di tre anni. Lo statuto della società può prevedere un periodo più corto o più lungo. Tuttavia, la durata del mandato non può superare i sei anni. Gli amministratori possono essere rieletti per un numero indeterminato di volte, salvo disposizione contraria dello statuto.

I consigli di amministrazione si costituiscono da soli, scegliendo tra i loro membri un presidente ed eventuali vicepresidenti e delegati. Lo statuto può prevedere che la nomina del presidente spetta all'assemblea generale degli azionisti. Il consiglio di amministrazione infine designa il suo segretario, che non deve necessariamente essere un membro del consiglio.

Se non si ripresentano o non sono rieletti in ogni caso, il mandato degli amministratori cessa alla fine del periodo per il quale sono stati eletti. Essi possono anche dimettersi, con effetto ad una data determinata (per esempio, alla data della prossima assemblea generale) oppure con effetto immediato. Inoltre l'assemblea generale degli azionisti ha il diritto di revocare il mandato dell'amministratore in qualsiasi momento.

Le delibere del consiglio di amministrazione normalmente sono prese in riunione. Il verbale della riunione deve riflettere i dibattiti, anche quelli che portano ad una decisione negativa (per esempio, di non agire in un certo modo) piuttosto che positiva, o a posporre una decisione; non è sufficiente, quindi, di elencare solo le decisioni. Le delibere possono essere prese anche per iscritto, salvo dove un amministratore chiede che ci sia un dibattito in riunione. Anche nel caso di delibera presa per iscritto la motivazione è da mettere in chiaro. In altre parole: un futuro lettore dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o delle sue deliberazioni prese per iscritto deve essere in condizione di riscontrare le considerazioni del consiglio e capire i motivi per i quali certe decisioni sono state prese e altre no. Dal punto di vista della responsabilità degli amministratori è, infatti, spesso più grave il non prendere in considerazione una decisione, il rimanere inattivi dove una decisione andrebbe presa, che il decidere sbagliato, ma in buona fede.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione la legge non prevede nessun quorum. Tuttavia, i regolamenti di organizzazione del consiglio di amministrazione di molte società prevedono che almeno per alcune deliberazioni importanti, se non per tutte, è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica o addirittura di tutti gli amministratori.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente (o di chi lo sostituisce in una determinata assemblea del consiglio, di norma il vicepresidente) è determinante. I regolamenti d'organizzazione del consiglio di molte società prevedono, però, che determinate delibere importanti devono essere prese con una maggioranza più grande, se non addirittura all'unanimità.

Mentre le deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti contrarie alla legge o allo statuto della società possono essere contestate in giudizio da ogni singolo azionista, quelle del consiglio di amministrazione non possono essere contestate. Ovviamente, gli azionisti possono rimediare chiedendo che sia indetta un'assemblea generale degli azionisti, la quale può revocare il mandato degli amministratori e eleggerne dei nuovi.

Viceversa, come le deliberazioni dell'assemblea generale che non rispettano i principi fondamentali dell'ordinamento sulla società anonima, anche quelle del consiglio di amministrazione che violano in tal senso la legge sono nulle. Si tratta dei casi (rari) di deliberazioni che:

- sopprimono o limitano il diritto di ogni amministratore di partecipare al consiglio di amministrazione, il diritto di voto o altri diritti imperativamente garantiti dalla legge;
- limitano i diritti di controllo dei singoli amministratori previsti dalla legge;
- non rispettano i principi e le strutture fondamentali della società anonima o violano le disposizioni di legge sulla protezione del capitale.

*calderan@altenburger.ch*